



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 2019**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	9
Dichiarazione di esclusione dall’AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba sancisce l'impegno, dei due Paesi, a rafforzare ed intensificare la collaborazione e il reciproco scambio di informazioni e prassi al fine di prevenire e combattere la criminalità e il terrorismo.

L'intesa, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale pone l'attenzione sulla necessità di una collaborazione più stretta nel contrasto alle attività della criminalità organizzata, al fine di garantire la sicurezza ed il benessere della comunità.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Intesa si rende necessaria per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità ed al terrorismo, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Intesa stessa. Il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nel contenuto altri recenti intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 entrata in vigore il successivo 25 ottobre.

L'atto internazionale specifica innanzitutto l'obiettivo, ossia l'intensificazione della cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e di pratiche, nonché attraverso la formazione e l'addestramento (articolo 1); indi-

vidua poi le autorità competenti (articolo 2) preposte all'applicazione dell'Accordo, che sono:

- per la Repubblica italiana: il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

- per la Repubblica di Cuba: la Direzione generale della polizia nazionale rivoluzionaria del Ministero dell'interno.

L'Accordo sancisce, quindi, quali sono i settori nei quali la cooperazione si renderà operativa, ossia attraverso la prevenzione e la lotta a: criminalità organizzata transnazionale; produzione, traffico, vendita e distribuzione illecita di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici; tratta di esseri umani e traffico di migranti; traffico di veicoli rubati; traffico illecito di armi e munizioni, di materiale nucleare, radioattivo e tossico; reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita; reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche; atti terroristici, in conformità alle legislazioni nazionali vigenti e alle convenzioni internazionali vincolanti per entrambi i Paesi. L'elencazione non ha il carattere della esaustività, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata (articolo 3).

Seguono le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, la cui attuazione avverrà in conformità alle proprie legislazioni nazionali e, in particolare per l'Italia, anche agli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Sono quindi individuati: lo scambio e l'analisi

delle informazioni sui reati, sui criminali, sulle organizzazioni, sul *modus operandi*, sulle strutture, sui contatti, sulle tecniche investigative e sugli strumenti giuridici; l'adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte; lo scambio di informazioni e tecniche per l'individuazione ed il tracciamento dei patrimoni illeciti, nonché per prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici; lo scambio di informazioni su passaporti e altri documenti di viaggio; l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti sul territorio dell'altro Stato in posizione irregolare; l'esecuzione delle richieste di assistenza (di cui all'articolo 5); la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia; lo scambio delle buone prassi per l'esecuzione di speciali tecniche investigative; lo scambio di esperti (articolo 4).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza, individuandone i requisiti formali e sostanziali

(articoli 5 e 7), ed il rifiuto (articolo 6), con particolare attenzione alla tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).

Sono poi stabilite: la possibile effettuazione di riunioni e consultazioni, al fine di valutare l'esecuzione e l'osservanza dell'Accordo (articolo 9); nonché le modalità di ripartizione, tra i due Paesi, degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo stesso (articolo 10). Le lingue di lavoro nell'ambito della cooperazione prevista dall'Intesa sono l'italiano e lo spagnolo (articolo 11).

L'Accordo prevede, infine, sia disposizioni sulla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto, da risolversi in via amichevole tramite consultazioni negoziali (articolo 12), che procedure per la sua entrata in vigore o revoca (articolo 13).

Il testo pattizio resta in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con almeno sei mesi di anticipo, la propria intenzione di revocarlo.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo Internazionale di Cooperazione di Polizia tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cuba comporterà i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

**Modalità di calcolo della diaria di missione all'estero:**

Si fa presente che al personale dirigente delle Forze di polizia verrà applicata, ai fini del calcolo della relativa diaria, la tabella b) – gruppo III; al personale appartenente ai ruoli direttivi (funzionari) delle Forze di polizia verrà applicata la tabella b) – gruppo IV. Al riguardo non viene specificato il grado o la qualifica più puntualmente (quale Colonnello o Vice Questore Aggiunto) in quanto ininfluyente ai fini dell'individuazione del gruppo di appartenenza.

Il coefficiente di lordizzazione è individuato in 1,58 in base alla fascia di reddito del personale direttivo e dirigente che è superiore al limite previsto dalla tabella A della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 10 marzo 2010.

**Calcolo della diaria giornaliera:**

tab. b Cuba (gruppo III) euro 115,39; ridotta del 20% euro 92,31; ridotta di un terzo euro 61,54; oneri giornalieri (61,54-51,65) euro 9,89; lordizzazione eccedenza di 51,65 (9,89\*1,58) euro 15,63; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 5,11; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 66,65.

Calcolo della diaria giornaliera: tab. b Cuba (gruppo IV) euro 108,71; ridotta del 20% euro 86,97; ridotta di un terzo euro 57,98; oneri giornalieri (57,98-51,65) euro 6,33; lordizzazione eccedenza di 51,65 (6,33\*1,58) euro 10,00; ritenute (32,70% della quota lordizzata) euro 3,27; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 61,25.

**Art. 4**

Lo scambio informativo di cui alle lettere a, c, d, i, j, l, e m, potrà essere effettuato tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) operativi in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge 191/2014 sul capitolo 2851); quello di cui alle lettere b, g, k, q, r, t e u avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti Direzioni Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in base alla legislazione vigente finanziati con i fondi del capitolo 2624/24.

Le attività previste alla lettera n, non comporteranno ulteriori oneri in quanto effettuate con le ordinarie modalità a legislazione vigente (gli oneri graveranno sul cap.2765). Eventuali protocolli applicativi per la migliore attuazione della presente disposizione stabiliranno solo diverse modalità operative senza comportare ulteriori oneri.

In attuazione delle lettere e ed f in materia di scambio di informazioni sul traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope pericolose, sui luoghi e metodi di fabbricazione e produzione illecita di tali sostanze, sullo scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone e oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti nonché sui canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti, si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 5 giorni, per 2 persone, con i seguenti oneri: (il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'art.10, comma 3, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi)

- coffee break per 6 persone (quattro italiani e due cubani)	€ 100,00
- colazioni di lavoro per 6 persone.	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>



Inoltre si prevede l'invio in missione nella Repubblica di Cuba di una delegazione italiana per la durata di 5 giorni composta da due unità di personale delle Forze di polizia di cui una con qualifica dirigenziale ed una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con i seguenti oneri:

- albergo (4 notti*2*120)	€ 960,00
- diaria giornaliera (66,65*5gg)	€ 333,25
- diaria giornaliera (61,25*5gg)	€ 306,25
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
<b>Totale</b>	<b>€ 4.749,50</b>

**Lettera h** - l'adozione di misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte nonché l'applicazione di tecniche investigative speciali e la realizzazione congiunta di studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e mezzi per le perizie criminalistiche, si concretizzeranno con l'invio in missione a L'Avana di due unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare, per 5 giorni, due volte l'anno, con i seguenti oneri:

- albergo (4 notti*2*120)	€ 960,00
- diaria giornaliera (61,25*2*5gg)	€ 612,50
- biglietti aerei A/R	€ 3.000,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 150,00
Totale	€ 4.722,50
<b>Totale per 2 missioni</b>	<b>€ 9.445,00</b>

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui sopra non si prevede l'accoglienza di personale appartenente alle Forze di polizia cubane.

L'impegno scaturente dall'applicazione della lettera s del presente articolo, verrà assicurato mediante lo scambio di esperti appartenenti al ruolo direttivo della Polizia di Stato ovvero a ruolo equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare; tale scambio di informazioni ed esperienze avverrà con l'organizzazione di riunioni (in Italia ed a l'Avana) con l'invio di tre unità di ciascun paese per la durata di 7 giorni per due volte l'anno.

#### Delegazione cubana in Italia

- coffee break per 6 persone (tre italiani e tre cubani)	€ 100,00
- colazioni di lavoro per 6 persone.	€ 400,00
Totale	€ 500,00
<b>Totale per due volte all'anno</b>	<b>€ 1.000,00</b>

#### Delegazione italiana a Cuba

- albergo (120*6 notti*3)	€ 2.160,00
- diaria giornaliera (61,25*3*7gg)	€ 1.286,25
- biglietti aerei A/R	€ 4.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 225,00
Totale	€ 8.171,25
<b>Totale per 2 missioni</b>	<b>€ 16.342,50</b>



Al fine di attuare la cooperazione prevista dalla lettera p le parti contraenti si impegnano ad organizzare corsi di formazione; al riguardo si prevede di organizzare un corso a beneficio della Polizia cubana di un mese per 20 frequentatori concernenti i controlli di polizia di frontiera e di immigrazione, tecniche avanzate di indagine investigativa sul terrorismo ed in materia di droga, i cui oneri si riportano qui di seguito:

- oneri vitto (€ 16,00 a persona, colazione di 2 euro compresa,	
- presso mensa, *30 gg*20 frequentatori)	€ 9.600,00
- oneri alloggio presso Scuola di Polizia (€15,49*30 gg*20 frequentatori)	€ 9.294,00
- copertura sanitaria (€150,87 a persona*20 frequentatori)	€ 3.017,40
- spese di docenza (€46,48 per ora a lezione *144 ore più 8,5% irap)	€ 7.262,04
- materiale didattico (€20 a persona *20 frequentatori)	€ 400,00
- interpretariato per la docenza (comprensivo di orario extradidattico)	€ 13.392,12
(dalle ore 8:00 alle 17:30 calcolando 7 ore didattiche al giorno x 22	
Giorni con tariffa oraria di €30,86 pari ad euro 4.752,44;	
dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della	
domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna	
festiva di euro 38,57 x 224 ore totali pari ad euro 8.639,68;	
<b>Totale</b>	<b>€ 42.965,56</b>

Si precisa che le Scuole di Polizia contabilizzano gli oneri di alloggio giornalmente senza tener conto del giorno di partenza ma della durata del corso. A differenza dell'accoglienza dell'albergo, relativamente alla quale si considerano solo il numero delle notti, gli oneri degli alloggi delle Scuole hanno specifici costi giornalieri (pulizia, lavanderia, consumi) che vengono quantificati, nei contratti di somministrazione dei servizi, in relazione al numero di giornate di durata dei corsi.

La copertura assicurativa sanitaria è sempre prevista dagli Istituti di Istruzione della Polizia di Stato al fine di tutelare l'Amministrazione da eventuali costi sanitari dei frequentatori. L'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, che è un soggetto privato.

Si fa presente che i prezzi sono calcolati in base alle vigenti tabelle e prezziari dei costi di alloggio e vitto. L'esecuzione delle richieste ai sensi della lettera o avverrà con le strutture del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (punti di contatto) competenti e con i mezzi ordinari a disposizione in base alla legislazione vigente (cap.2851).

**Totale della spesa dell'articolo 4: € 75.002,56**

#### **Art.5**

I punti di contatto saranno riconducibili principalmente ai canali Interpol esistenti in base alla legislazione vigente (i relativi oneri graveranno sui fondi del capitolo 2851).

**Art.6 Il paragrafo 2** è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

#### **Art. 8 comma 3 e 6**

Le misure adottate non comporteranno ulteriori costi in quanto sono di natura ordinaria e verranno attuate in base alla legislazione vigente (gli oneri graveranno sul capitolo 2816).

#### **Art. 9**

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Si prevedono due riunioni l'anno che si terranno una in Italia e una a Cuba. La delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente



appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di tre giorni. La riunione a Cuba avrà i seguenti oneri:

**delegazione italiana inviata a Cuba**

- albergo (2 notti*3*120)	€ 720,00
- diaria giornaliera (66,65*3*3gg)	€ 599,85
- biglietti aerei A\R	€ 4.500,00
- maggiorazione 5% biglietti aerei	€ 225,00
<b>Totale</b>	<b>€ 6.044,85</b>

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di tre delegati per tre giorni, avrà i seguenti oneri:

- coffee break per 6 persone (tre italiani e tre cubani)	€ 100,00
- colazioni di lavoro per 6 persone.	€ 400,00
<b>Totale</b>	<b>€ 500,00</b>

**Totale della spesa dell'articolo 9: € 6.544,85**

**Art. 10 comma 1**

Relativamente a tale articolo, nel caso in cui si concordi una diversa ripartizione degli oneri tra le parti e nel caso in cui dalle richieste previste dall'Accordo derivino spese "elevate o straordinarie", si provvederà attraverso un apposito provvedimento legislativo.

**Art.12**

In relazione a quanto previsto dal presente articolo in tema di composizione di eventuali controversie, si precisa che non deriveranno nuove o maggiori spese in quanto le consultazioni ed i negoziati potranno avvenire nell'ambito degli incontri previsti all'art. 9.

**Oneri complessivi dell'accordo**

L'onere totale derivante dall'Accordo ammonta ad euro 81.547,41 arrotondato euro 81.547 a decorrere dall'anno 2019. Per la copertura finanziaria dell'importo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

La scrittura della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito



POSITIVO

13 MAR. 2019

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato









## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari del Ministero dell'Interno.

**PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e contrastare rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità ed al terrorismo.

L'obiettivo che l'Accordo si pone, in mancanza di un Accordo quadro di riferimento, è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa ed intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta alla criminalità, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza ed il benessere della comunità internazionale. La Repubblica di Cuba avverte la necessità di implementare la collaborazione esistente attraverso lo sviluppo di sinergie nella formazione del personale (a partire dai settori della lotta al riciclaggio, della polizia stradale e ferroviaria e della ricerca di droga attraverso unità cinofile). Rileva inoltre la necessità di stipulare l'Accordo che tocchi più ampi spazi di cooperazione e che si ponga come superamento e miglioramento dell'Accordo già esistente, per il solo settore del narcotraffico, del 1998. L'Intesa mira a rafforzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità, al terrorismo ed al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca ed analisi congiunta sulle organizzazioni criminali per pianificare mirate strategie di intervento.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama :

- la legge 15 gennaio 1991, n. 16 , recante "Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga";
- la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente il "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza " e successive modificazioni.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

Il suddetto atto non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, ricorrendo una delle ipotesi previste dall'articolo 80 della Costituzione (Accordo che comporta oneri), è necessaria una legge di ratifica.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sussistono, allo stato, progetti di legge all'esame del Parlamento riguardanti tale argomento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risulta che sussistono giudizi di costituzionalità su medesimo o analogo oggetto.

## **PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano in corso procedure di infrazione in materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi. L'Accordo, peraltro, riafferma i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998 nonché la dichiarazione politica ed il piano di azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto livello della Commissione Stupefacenti, il 12 marzo 2009.

I citati Atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare al riguardo.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Nulla da rilevare

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

### **PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'intesa medesima.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sussistenti.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sussistenti.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti atti normativi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 14.08.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 4 e 9 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 81.547 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dall'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati nel comma 1 del presente articolo. Alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI CUBA.****Preambolo**

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana nella sua qualità di rappresentante del Governo della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Interno della Repubblica di Cuba nella sua qualità di rappresentante del Governo della Repubblica di Cuba, di seguito denominati congiuntamente "Parti" e separatamente "Parte";

CONSIDERANDO che il presente Accordo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

CONSAPEVOLI delle ripercussioni negative che la criminalità ha sull'ordine e la sicurezza pubblica e sul benessere dei cittadini;

RICONOSCENDO l'esigenza di rafforzare la cooperazione internazionale tra le autorità di polizia nella lotta alla criminalità e al terrorismo;

DESIDEROSI di intensificare lo scambio di informazioni, la formazione e l'addestramento delle Forze di polizia di entrambe le Parti;

RICHIAMANDO la Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, la Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, la Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Psicotrope del 1988, la Convenzione contro la Criminalità Organizzata Transnazionale del 2000, la Convenzione contro la Corruzione del 2003 e le Convenzioni contro il Terrorismo adottate dalle Parti sotto l'egida delle Nazioni Unite;

NEL RISPETTO, del principio di sovranità ed eguaglianza degli Stati e desiderosi di consolidare le amichevoli relazioni esistenti tra i due Paesi;

HANNO STABILITO quanto segue:

**Articolo 1****OBIETTIVO**

Il presente Accordo ha come obiettivo quello di intensificare la cooperazione attraverso lo scambio di informazioni di natura operativa e di buone pratiche, nonché la formazione e addestramento tra le autorità di polizia delle Parti ai fini della lotta contro la criminalità



organizzata transnazionale, il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e loro precursori e lotta al terrorismo.

## Articolo 2

### AUTORITA' COMPETENTI

1. Le Parti concordano che le autorità competenti per l'attuazione del presente Accordo sono:
  - (a) Per la parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
  - (b) Per la parte Cubana: la Direzione Generale della Polizia Nazionale Rivoluzionaria del Ministero dell'Interno;
2. Le autorità competenti di cui al 1° comma cooperano in conformità alle disposizioni del presente Accordo, operando nell'ambito della loro sfera di competenza e nel rispetto degli obblighi internazionali e delle leggi in vigore nei loro Paesi.

## Articolo 3

### SETTORI DI COOPERAZIONE

1. Le autorità competenti cooperano ai fini della prevenzione e della repressione della criminalità nei seguenti settori:
  - (a) criminalità organizzata transnazionale;
  - (b) produzione, traffico, vendita, distribuzione illecita di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori;
  - (c) tratta di esseri umani e traffico di migranti;
  - (d) veicoli rubati;
  - (e) traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiali nucleari, radioattivi e tossici;
  - (f) reati economici, riciclaggio e reati contro il patrimonio, anche ai fini della localizzazione dei patrimoni di provenienza illecita;
  - (g) reati commessi mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione;
  - (h) altri reati che interessino le Parti.
2. Le autorità competenti delle Parti, inoltre, cooperano nella prevenzione e repressione di atti terroristici, in conformità con la legislazione nazionale in vigore nei loro Paesi e le convenzioni internazionali alle quali sono vincolate entrambe le Parti.





**Articolo 4****MODALITA' DI COOPERAZIONE**

Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, ed in conformità con la propria legislazione nazionale vigente nei rispettivi Paesi, in particolare per la Parte Italiana anche con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le autorità competenti delle Parti cooperano con le seguenti modalità:

- (a) scambio di informazioni su reati, criminali, organizzazioni criminali, *modus operandi*, strutture e contatti;
- (b) scambio di informazioni su gruppi terroristici;
- (c) scambio di informazioni sugli strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere la criminalità;
- (d) scambio di informazioni sulle tecniche di analisi criminale e sull'analisi relativa alla minaccia criminale;
- (e) scambio e analisi delle informazioni sui traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, sui luoghi e metodi di produzione e fabbricazione illecita di tali sostanze; sui canali, mezzi e modalità di occultamento utilizzati dai trafficanti per il trasferimento delle stesse;
- (f) scambio di informazioni operative finalizzate all'identificazione e alla localizzazione di persone, oggetti e denaro riferibili ad attività connesse al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, così come ai canali, tecniche di occultamento e mezzi utilizzati dai trafficanti;
- (g) scambio, qualora necessario e a soli fini di studio, dei risultati delle analisi dei campioni di droga sequestrata;
- (h) adozione delle misure necessarie a coordinare l'attuazione di operazioni congiunte nonché l'applicazione di tecniche investigative speciali e la realizzazione congiunta di studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e mezzi per le perizie criminalistiche;
- (i) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative per l'individuazione, la localizzazione ed il tracciamento dei patrimoni di provenienza illecita;
- (j) scambio di informazioni, tecniche e prassi operative dirette a prevenire e reprimere le infiltrazioni criminali negli organi di società che partecipano a procedure di appalto per lavori pubblici;
- (k) scambio di informazioni sulle metodologie impiegate per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti attraverso le frontiere;
- (l) scambio di informazioni sui passaporti e altri documenti di viaggio, i visti, i timbri di ingresso ed uscita al fine di individuare i documenti contraffatti;
- (m) scambio di tutte le informazioni che l'Autorità competente di una Parte ritiene possano essere di interesse per l'altra Parte;
- (n) l'identificazione e la riammissione dei propri cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione; le modalità



operative per la migliore attuazione di questa disposizione potranno essere definite in un apposito protocollo applicativo;

- (o) esecuzione delle concrete richieste di assistenza previste dall'articolo 5;
- (p) formazione e addestramento delle Forze di polizia;
- (q) scambio delle buone prassi sulla formazione dei funzionari di polizia, sull'utilizzo di tecniche specialistiche per il contrasto alla criminalità, sui metodi di indagine peritale e sull'addestramento delle unità cinofile, con la possibilità di organizzare attività di formazione congiunte;
- (r) sviluppo della cooperazione tra gli istituti e centri di istruzione delle Parti per lo scambio di documentazione specialistica, metodi o tecniche documentate di contrasto o d'investigazione nelle materie oggetto della cooperazione o in altre materie che possano risultare di rispettivo interesse, nelle forme decise dalle parti;
- (s) possibile scambio di esperti per periodi determinati;
- (t) realizzazione di studi scientifici di reciproco interesse;
- (u) scambio delle buone pratiche sulle diverse attività di contrasto alla criminalità realizzate dalle Forze di polizia delle Parti e sulle attività di protezione delle frontiere, della rete stradale, ferroviaria e delle comunicazioni.

### Articolo 5

#### RICHIESTE DI ASSISTENZA

1. La cooperazione ai sensi del presente Accordo avviene sulla base delle richieste di assistenza da parte dell'autorità competente interessata o su iniziativa dell'autorità competente che ritenga che tale assistenza sia di interesse per l'altra autorità competente.
2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate oralmente ma devono essere confermate per iscritto entro sette (7) giorni.
3. Le richieste di assistenza devono contenere:
  - (a) il nome dell'autorità competente della Parte che richiede assistenza;
  - (b) il nome dell'autorità competente della Parte a cui è stata presentata la richiesta di assistenza;
  - (c) i dettagli del caso;
  - (d) l'obiettivo e il motivo della richiesta;
  - (e) una descrizione dell'assistenza richiesta;
  - (f) ogni altra informazione che possa contribuire ad un'efficace esecuzione della richiesta.



4. La cooperazione si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle autorità competenti delle Parti.

#### Articolo 6

##### RIFIUTO DI ASSISTENZA

1. L'assistenza prevista dal presente Accordo può essere rifiutata se l'autorità competente richiama ritiene che l'esecuzione della richiesta sia pregiudizievole per i diritti umani e le libertà fondamentali, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi essenziali, o ritiene che sia in conflitto con la legislazione nazionale in vigore nel proprio paese o i propri obblighi internazionali.
2. L'assistenza può anche essere respinta se l'esecuzione della richiesta implica un onere eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiama.
3. Ove possibile, l'autorità competente richiama, prima di prendere la decisione di rifiutare l'assistenza richiama in virtù del presente Accordo, consulta l'autorità competente richiedente al fine di stabilire se l'assistenza può essere eseguita in conformità alle condizioni stabilite dall'autorità competente richiama. Se l'autorità competente richiedente accetta di ricevere l'assistenza alle condizioni proposte, si impegna a rispettarle.
4. L'autorità competente richiama notifica per iscritto all'autorità competente richiedente il totale o parziale rifiuto di eseguire la richiesta, con una spiegazione delle ragioni di tale rifiuto.

#### Articolo 7

##### ESECUZIONE DELLE RICHIESTE

1. L'autorità competente richiama adotta tutte le necessarie misure per garantire la sollecita e piena esecuzione delle richieste.
2. L'autorità competente richiedente viene informata immediatamente di eventuali circostanze che impediscano l'esecuzione della richiesta o causino un considerevole ritardo nella sua esecuzione.
3. Se l'esecuzione della richiesta non ricade sotto la giurisdizione dell'autorità competente richiama, la stessa lo notifica immediatamente all'autorità competente richiedente.



4. L'autorità competente richiesta può richiedere ulteriori informazioni, se lo ritiene necessario al fine di eseguire in modo adeguato la richiesta.
5. L'autorità competente richiesta informa entro e non oltre trenta (30) giorni la competente autorità richiedente in merito ai risultati dell'esecuzione della richiesta.

### Articolo 8

#### LIMITI ALL'USO DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Le Parti concordano che i dati personali trasmessi nell'ambito del presente Accordo vengano utilizzati e memorizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso in conformità con le norme della legislazione nazionale, con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia di diritti umani alle quali entrambe le Parti aderiscono nonché, per la parte italiana, con le norme derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. Il trasferimento di dati personali tra le autorità competenti delle Parti, previsto dal presente Accordo, viene effettuato in conformità con la legislazione nazionale delle stesse, nel rispetto delle condizioni definite dalle Parti che effettuano il trasferimento dei dati personali ed in conformità con le condizioni e i principi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Ciascuna Parte garantisce un livello di protezione dei dati personali ottenuti ai sensi del presente Accordo conforme a quello garantito dall'altra Parte. Adotta le necessarie misure tecniche ed organizzative per proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illegittima, perdita accidentale o divulgazione non autorizzata, alterazione, accesso da parte di persone non autorizzate o da eventuali forme non autorizzate di elaborazione.
4. Le informazioni e i documenti ricevuti da un'autorità competente in conformità al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati od organizzazioni internazionali se non dietro preventivo consenso scritto dell'autorità competente che li ha forniti.
5. Su richiesta della Parte che trasmette i dati, la Parte ricevente è obbligata a correggere, bloccare o cancellare, in conformità con la propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai



sensi del presente Accordo che risultino inesatti o incompleti, ovvero nel caso in cui la loro raccolta o ulteriore elaborazione sia in contrasto con il presente Accordo o con le norme applicate alla Parte che fornisce detti dati.

6. Qualora una delle Parti del presente Accordo si renda conto che i dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti, adotta tutte le misure necessarie per tutelarsi dal fare erroneo affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la correzione degli stessi.
7. Ciascuna Parte, qualora si renda conto che i dati personali che ha trasmesso o ricevuto dall'altra Parte ai sensi del presente Accordo siano inesatti, inattendibili o destino seri dubbi, lo notifica all'altra Parte.
8. Le informazioni classificate sono scambiate e protette tra le Parti conformemente con le disposizioni della legislazione nazionale e in linea con gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.
9. Le modalità e le misure di protezione dei sistemi per la comunicazione dei dati, attraverso i quali vengono scambiate informazioni classificate tra le Parti, vengono stabilite in conformità con la legislazione nazionale e gli accordi internazionali sullo scambio e la protezione delle informazioni classificate ai quali entrambe le Parti aderiscono.

### Articolo 9

#### RIUNIONI E CONSULTAZIONI

1. Ai fini dell'attuazione pratica del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorità competenti delle due Parti effettueranno riunioni e consultazioni al fine di valutare l'esecuzione e l'osservanza del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni d'interesse reciproco.
2. Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica Italiana o sul territorio della Repubblica di Cuba.



**Articolo 10****SPESE E COSTI**

1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dalla Parte richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Parti. Nel caso in cui la richiesta dovesse comportare spese elevate o straordinarie, le Parti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalità con le quali vengono sostenute le spese.
2. Salvo altrimenti concordato dalle Parti, i costi relativi alle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente.
3. Salvo altrimenti concordato tra le Parti, i costi relativi al viaggio e all'alloggio sono sostenuti dalla Parte inviante.

**Articolo 11****LINGUE DI LAVORO**

Nell'ambito della cooperazione prevista dal presente Accordo, le Parti utilizzano l'italiano e lo spagnolo quali lingue di lavoro.

**Articolo 12****COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo vengono risolte in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati.

**Articolo 13****ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI E REVOCA**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne e resterà in vigore fino a quando una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte, con un minimo di sei (6) mesi d'anticipo, la sua intenzione di revocarlo.




2. Le Parti, su reciproco consenso scritto, possono integrare o emendare il presente Accordo. Le integrazioni e gli emendamenti concordati entrano in vigore in conformità con la procedura di cui al 1° comma del presente articolo.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, firmano il presente Accordo.

Fatto e firmato a L'Avana il giorno 16 del mese settembre dell'anno 2014, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiano e Spagnolo, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana  
Vice Ministro dell'Interno  
Filippo Bubbico



Per il Governo della Repubblica di Cuba  
Vice Ministro dell'Interno  
Gen. José Millán Pino



€ 2,00